



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 43 DEL 24-06-2020

Oggetto: Istituzione area pedonale centro storico limitatamente al periodo 01 Luglio - 31 Agosto - .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. nr. 119 del 21.08.2014 con la quale veniva deliberata l'istituzione della Z.T.L. con allegato il relativo Disciplinare;
- con Delibera di Giunta Comunale nr. 77 del 17.06.2020 avente ad oggetto "Istituzione area pedonale nel centro storico di Soleto nel periodo dal 01 Luglio 2020 al 31 Agosto 2020" veniva demandata al Coordinatore della Polizia Locale e Responsabile dell'U.T.C. di adottare, con Ordinanza, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, i provvedimenti connessi;
- rimane obiettivo prioritario del programma amministrativo di questa Amministrazione la tutela del centro storico tramite interventi che possano suscitare ulteriori effetti benefici che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico ed artistico e migliore fruibilità per le poche attività commerciali presenti all'interno;
- Significativamente il nostro centro storico sempre più frequentemente è oggetto di visite turistiche;

Ritenuto che:

- Per le motivazioni sommariamente riportate è opportuno procedere:

Con decorrenza dal 01 Luglio 2020 e sino al 31 Agosto 2020:

tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 24:00 all'istituzione dell'isola pedonale in Piazza Cattedrale (tratto compreso tra Via Rua Catalana e Via R. Orsini), piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Garibaldi, Via Umberto I (tratto compreso tra Piazza Vittorio Emanuele II e Via Ospedale Carrozzini) e Piazza Aldo Moro;

Visto:

- l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. nr. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. che definisce la Area Pedonale "*zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali*";

- l'art. 7, comma 9, del D.Lgs. nr. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. prevede che *“i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”*;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 nr. 495 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, nr. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- **di istituire, limitatamente al periodo 01 Luglio - 31 Agosto c.a.:**
 - tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 24:00 all'istituzione dell'isola pedonale in Piazza Cattedrale (tratto compreso tra Via Rua Catalana e Via R. Orsini), piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Garibaldi, Via Umberto I (tratto compreso tra Piazza Vittorio Emanuele II e Via Ospedale Carrozzini) e Piazza Aldo Moro;
- **Dette zone sono interdette alla circolazione ed alla sosta, con rimozione coatta, di tutti i veicoli a motore ed a trazione animale, fatte salve le seguenti categorie:**
 - velocipedi.
 - veicoli che trasportano o siano condotti da persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada.
 - Veicoli in servizio emergenza e di soccorso;
 - Veicoli di tutte le Forze di Polizia;
- **ai cittadini residenti in dette strade, in parziale e momentanea deroga all'Ordinanza nr. 50/2017, di consentire la sosta regolamentata con disco orario richiedendo all'Ufficio Polizia Locale il relativo "Pass Residenti"**

AVVERTE

- che per le violazioni della presente ordinanza trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal D.lgs. 30.04.1992, n°285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che a norma dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90 avverso la presente Ordinanza l'interessato potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.10.1993, pubblicato sulla G.U. nr. 176 del 29.07.1993.
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on line oltre all'affissione nelle strade cittadine;
- Sarà inoltre trasmessa per debita notizia e per quanto di competenza:
- Comando Stazione Carabinieri Soletto
- che la Polizia Municipale e coloro i quali sono preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 30.04.1992, n°285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono incaricati del controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Giorgio PELLEGRINO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art.20 del D.lgs.82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.